

Sonia Abis

L'omicidio bestiale nella seconda metà del XVIII secolo (con particolare riferimento alla Bologna pontificia)

*The bestial murder in the second half of the XVIII century (especially in the
papal State of Bologna)*

ABSTRACT: This essay draws its particular lesson from a reflection on some research papers housed in the archive of the Bologna Criminal Court, Tribunale del Torrone, regarding murders without reason between the end of the eighteenth and the beginning of the nineteenth century.

In the Pontifical State – most particularly in the city of Bologna – this kind of crime has been observed with peculiar attention, as it can be seen in the norms of legates a latere, papal Constitutions and criminal justice literary works, written by two judges from Tribunale del Torrone: Filippo Mirogli and Giovanni Domenico Rainaldi.

All the history of murders without reason can be defined with various adjectives. A crime can be defined heinous when it is committed with the deepest malice, the biggest cruelty and the most brutal indifference. In the criminal Papal law murdering with no reason has been called bestial murder to underline this kind of crime being very close to the reign of animals; it is defined as heinous because it is committed with immorality and superficiality. The reason is unpredictable, inexplicable, frivolous, it does exist only in the murderer's mind.

KEYWORDS: Murder, History of crime, History of justice

SOMMARIO: 1. Una bestia irragionevole nei bandi e nelle costituzioni dello Stato Pontificio - 2. Omicidi bestiali ovvero temerarii nelle pratiche criminali dei giudici del Torrone - 3. Fenomenologia dell'omicidio bestiale: il caso Roversi: (1785) - 3.1. Il caso Sblisiga (1789) - 4. Un tema senza approdi ma con salde radici.

1. *Una bestia irragionevole nei bandi e nelle costituzioni dello Stato Pontificio*

È in vero vergognoso e biasimevole il doversi dire, che un uomo dotato da Dio di intelletto, ed anima ragionevoli, e molto più un cattolico purificato al lume della santa fede ed istruito da divini precetti, accecato che sia da un'empia passione, si renda simile alle bestie irragionevoli, e con cause a quelle convenevoli, e nella brutalità, e nell'irragionevolezza, uccida il suo prossimo¹.

Con queste parole di forte repulsione, il Cardinale Serbelloni (1695-1775)² legato *a latere* della città di Bologna, introduce il capitolo XVII del bando dedicato all'omicidio per causa bestiale o irragionevole³. Tale peculiare tipologia di omicidio diviene, nello Stato Pontificio – e più in particolare nell'esperienza bolognese⁴ –, oggetto di una attenzione particolare, attestata

¹ Fabrizio Serbelloni, *Bando Generale della Legazione di Bologna e suo contado*, Bologna 1756, c. XVII, p. 29.

² Sul cardinale si veda D. Squicciarini, *Nunci apostolici a Vienna*, Città del Vaticano 1998, pp. 168-170.

³ Sull'imputabilità nell'omicidio in chiave storico-giuridica si veda da ultimo l'importante saggio di R. Sorice, *Vittime colpevoli e colpevoli innocenti. Ricerche sulle responsabilità penali nel diritto comune*, Bologna 2019; Cfr. inoltre, ovviamente senza alcuna pretesa di completezza, A. Laingui, *La responsabilité pénale dans l'ancien droit XVI-XVIII siècle*, Paris 1970; I. Mereu, *Culpa=Colpevolezza. Introduzione alla polemica sulla colpevolezza fra i giuristi di diritto comune*, Bologna 1973; G. Diurni, *Omicidio (dir. intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, 29, Milano 1979, p. 910 e ss; F. Cordero, *'Criminalia'. Nascita dei sistemi penali*, Roma-Bari 1986; M. Lucchesi, *Si quis occidit occidetur. L'omicidio nelle fonti consiliari (secoli XIV-XVI)*, Padova 1999; L. Kéry, *Non enim homines de occultis, sed de manifestis indicant. La culpabilité dans le droit pénal de l'Église à l'époque classique*, in «Revue de droit canonique», 53.2, 2003; M. Pifferi, *Generalia delictorum. Il «Tractatus delictorum» di Tiberio Deciani e la «Parte generale» di diritto penale*, *Per la Storia del Pensiero Giuridico Moderno* 66, Milano 2006; G.P. Demuro, *Il dolo. I. Lo svolgimento storico del concetto*, Milano 2007; O. Descamps, *Quelques remarques sur la distinction entre homicide volontaire et homicide involontaire en droit canonique médiéval*, in «Der Einfluß des Kanonistik auf die europäische Rechtskultur», Köln 2012, pp. 107-134.

⁴ In generale sulla giustizia criminale nello Stato Pontificio, e in particolare a Bologna cfr. M. Cavina, *I luoghi della giustizia*, in A. Prosperi (cur.), *Storia di Bologna nell'età moderna*, I, Bologna 2008; G. Angelozzi, C. Casanova, *La giustizia criminale in una città di antico regime. Il tribunale del Torrione di Bologna (secc. XVI-XVII)*, Bologna 2008; Id., *La giustizia criminale a Bologna nel XVIII secolo e le riforme di Benedetto XIV*, Bologna 2010; M.R. Di Simone (cur.), *La giustizia dello Stato pontificio in età moderna*, Roma 2011. Più in generale, sulla storia della giustizia criminale in Italia sempre in età moderna un punto di riferimento essenziale, anche sul piano bibliografico, è rappresentato da M. Cavina (cur.), *La giustizia criminale nell'Italia moderna (XVI-XVIII sec.)*, Bologna 2012.

dalle raccolte normative dei cardinali legati a latere e dalle costituzioni dei pontefici che si susseguirono.

Nelle pagine del legato pontificio, tale fattispecie criminosa viene descritta come un fenomeno giuridico di difficile inquadramento, intorno al quale orbitano opinioni spesso discordanti fra i giuristi che ne fanno oggetto di indagine e di studio⁵. La difficoltà di comprensione di tale particolare reato, risiede, a detta del Serbelloni, nella angustia dell'intelletto umano, il quale, soltanto facendo appello alla sapienza divina regolatrice del mondo, può allontanare gli equivoci e le incertezze e farsi erudire da chi sovrintende a tali giudizi. Al fine di valutare se la causa dell'omicidio volontario sia bestiale e irragionevole il Cardinale Serbelloni consiglia al giudice di focalizzarsi sugli aspetti oggettivi del fatto e sulle circostanze dalle quali esso viene accompagnato, nella misura in cui esse risultino sufficientemente provate, diffidando dall'intrico e dalle incertezze dell'elemento soggettivo del reato. Nella ricostruzione processuale del crimine egli non deve, pertanto, «avere riguardo a ciò che il delinquente ha cerveloticamente creduto nella sua mente»⁶.

L'omicidio può essere qualificato come bestiale qualora l'ucciso non abbia contribuito alla causa, né con azioni, né con parole, né in qualsiasi modo – consapevole o inconsapevole – idoneo ad offendere oppure a suscitare ira nell'uccisore. La causa dell'omicidio deve ricondursi alla incomprendibile 'credenza' dell'assassino, il quale senza ragionevole motivo e bestialmente – sulla base di una sua falsa credenza, un errore supposto o un'altra sua ingiustificata idea – si sia mosso ad uccidere. Il bando chiarisce che tale delicata valutazione è riservata al pieno arbitrio del giudice, il quale, una volta formato il proprio convincimento in tal senso, comminerà la pena di morte all'omicida e a coloro che si saranno resi complici o partecipi del delitto⁷.

Le ragioni per cui, nella normazione pontificia della seconda metà del '700⁸, risulta severamente vietata tale forma di omicidio risiedono nella

⁵ Fabrizio Serbelloni, *Bando Generale della Legazione di Bologna e suo contado*, cit., p. 29.

⁶ Ivi, p. 30.

⁷ *Ibid.*

⁸ Nella seconda metà del XVIII secolo nello Stato Pontificio in materia penale l'unico intervento di qualche rilievo viene ravvisato nel bando generale di Benedetto XIV dell'8 novembre 1754, che sia formalmente sia sostanzialmente non rappresenta una novità, visto che si tratta soltanto di un nuovo bando generale che compendia la precedente materia penale. La necessità di un qualche intervento riformatore fu riconosciuta da Pio VI, che con un chirografo dell'8 novembre 1785 istituisce una commissione per predisporre una riforma penale in cui si faccia omaggio alla proporzione delle pene peraltro senza giungere ad alcun risultato concreto. Nel proemio del progetto di legge l'autorità papale procede ad una dichiarazione di intenti con cui vengono dichiarate le precise finalità dell'intervento

presunzione per cui se taluno commette un'ingiuria avverte come possibile il verificarsi di una reazione malevola e in un certo senso ne assume il rischio, mentre chi non abbia commesso alcun atto, anche soltanto soggettivamente tenuto per ostile, non avverte per sé, neppure latentemente, alcun pericolo. L'atrocità dell'omicidio bestiale o irragionevole non risiede – o quantomeno non soltanto – nelle modalità di esecuzione, bensì nell'assenza di una causa, ovvero nell'assenza di una ragione in grado di rendere manifesta la eziologia del crimine, moralmente prima ancora che giuridicamente. Il motivo risulta imprevedibile e incomprensibile. Esso può esistere, ma in tal caso le fonti lo definiscono futile⁹.

L'orientamento del cardinale Serbelloni appare estremamente severo e il suo bando recepisce tutte le norme più rigorose contenute nella *Constitutio contra homicidas in supremo iustitiae solio*¹⁰ di Clemente XII del 1735 e in quella *Securitatem, atque tranquillitatem* di Benedetto XIV pubblicata il 3 febbraio del 1753¹¹, in vigore in tutti i territori sottomessi allo Stato della Chiesa, comprese le quattro legazioni e le città di Bologna, Ferrara e Benevento.

La Bolla di Clemente XII connette e diversifica l'omicidio bestiale dall'omicidio in rissa, *calore iracundiae*¹². Nel 1735 con tale Costituzione papale viene specificato che non riceve la mitigazione della pena, specifica per l'omicidio in rissa, l'omicidio bestiale commesso in conseguenza di una lite ove essa scaturisca in assenza di causa. Tale figura si fonda sulla presunzione che, in assenza di una causa apparente, l'impulso a delinquere si generi esclusivamente nel foro interno¹³ della coscienza, escludendo l'incidenza di

normativo, ovverosia finalità punitive ed esemplari a cui si pretende debbano ambire le leggi penali e che la punizione fosse proporzionata alla malizia intrinseca del reato. Cfr. G. Tarello, *Storia della cultura giuridica moderna*, I, *Absolutismo e codificazione del diritto*, Bologna 1998, p. 542; V. La Mantia, *Storia della legislazione italiana. Roma e lo Stato Romano*, Torino 1884, p. 520; sulla composizione della Congregazione e sulle finalità assegnatele si veda M. Mombelli Castracane, *Fonti e metodologia per uno studio sulle riforme del sistema penale pontificio nel XIX secolo*, in «Nuovi annali della scuola speciale per archivisti e bibliotecari», VII, 1993, p. 186.

⁹ Fabrizio Serbelloni, *Bando Generale della Legazione di Bologna e suo contado*, cit., p. 30.

¹⁰ Clemente XII, *Constitutio contra Homicidas*, CLI, an. V (1735), in *Bullarium romanum seu novissima, et accuratissima collectio apostolicarum constitutionum*, XIV, Romae 1744, p. 19.

¹¹ Benedetto XIV, *Constitutio Securitatem, atque tranquillitatem*, VIII, an. XIII (1753), in *Magnum Bullarium romanum seu eiusdem continuatio*, XIII, Luxemburgi 1754, p. 21.

¹² Sull'omicidio in rissa e sulle diverse *opiniones* espresse dai giuristi nei *consilia* e sui conseguenti dubbi che si possa trattare di *positiones* espresse talvolta per ottenere l'assoluzione dei propri assistiti cfr. M. Lucchesi, *Si quis occidit occidetur*, op. cit., pp. 173-187.

¹³ Il problema del foro interno si snoda lungo alcune direttrici fondamentali che si accompagnano e spesso si scontrano con la mentalità del giurista di epoca moderna.

circostanze esterne sulla volontà di uccidere. Acquisisce così valore giuridico – relativamente alla sussistenza o meno di un nesso di causalità – l’intervallo di tempo intercorso fra la lite e l’esecuzione dell’omicidio. Se fra questi due eventi trascorrono almeno sei ore l’omicidio non si considera più rissoso, bensì bestiale. Il cospicuo intervallo di tempo, infatti, si presume sufficiente a sedare l’ira e a far dirigere le azioni del reo verso obiettivi diversi da quello criminoso¹⁴. Pertanto, in tali ipotesi non può essere invocata alcuna circostanza attenuante e viene applicata la pena di morte aggravata da supplizi prevista per l’omicidio bestiale.

Emerge il fondamento di sapore canonistico, laddove l’efferatezza nel crimine non trova altra causa se non l’immoralità e la leggerezza nell’uccidere. Il diritto penale rappresenta in maniera forse più evidente la cartina al tornasole della società di cui è prodotto e certamente la *Constitutio contra homicidas in supremo iustitiae solio* di Clemente XII si colloca in linea di continuità con la politica criminale di stampo repressivo perseguita nei precedenti pontificati, in un quadro di inasprimento delle misure punitive contro i crimini che suscitano maggiore allarme sociale. Infatti, pur non rinunciando al principio della graduazione della pena modulata sulla base di circostanze attenuanti, già il suo predecessore Innocenzo XII persegue una politica criminale altrettanto rigida ed intransigente nei confronti di quegli uomini sanguinari e amorali la cui anima malvagia non teme di procurarsi la perdizione eterna. Fossero essi autori principali o mandanti di tali crimini, inquisiti, processati, condannati o messi al bando, in nessun tempo ed in nessun modo avrebbero dovuto ricevere il perdono, essere riabilitati o dispensati dalla pena. Il taglio severo di queste disposizioni vale per qualunque governatore delle città dello Stato della Chiesa, per i rettori delle province, per i vicari della Chiesa Romana nelle faccende temporali, per gli ufficiali di giustizia e per gli stessi cardinali legati *a latere*¹⁵.

L’aspetto che il legislatore e gli interpreti hanno più facilmente colto insiste sulla necessità di stabilire un diverso grado di colpevolezza fra chi uccide per una causa esterna, giusta o ingiusta che sia, e chi uccide per una causa interna talmente futile da considerarsi assente. Più problematica appare la necessità di dover identificare e di conseguenza specificare, le ragioni giuridiche che sostengono un inasprimento della pena nelle ipotesi in cui la gravità del delitto non derivi dalle sue modalità di esecuzione ma dalla facilità con cui il delitto possa essere compiuto. Sul conflitto tra foro della coscienza e foro esterno, in un’età segnata dalla riforma religiosa e dal diverso ruolo assunto dai teologi, G. Minnucci, *Foro della coscienza e foro esterno nel pensiero giuridico della prima Età moderna*, in G. Dilcher - D. Quaglioni (curr.), *Gli inizi del diritto pubblico europeo*, III, Bologna-Berlin 2011, pp. 55-86 cui si rinvia per le fonti in tema.

¹⁴ Clemente XII, *Constitutio contra Homicidas*, *op. cit.*, p. 19.

¹⁵ Innocenzo XII, *Constitutio XXIII*, in *Bullarium romanum seu novissima et accuratissima collectio*

Una questione interessante, per comprendere la preoccupazione che nelle istituzioni ecclesiastiche desta tale tipologia criminale, concerne il diritto di asilo¹⁶. Ogniqualvolta un reo di qualche delitto cerca rifugio in una chiesa sembra che la commiserazione – a cui non va disgiunta la rivendicazione del potere ecclesiastico – debba prevalere sulla giustizia punitiva. La protezione della Chiesa non viene invece riservata a rei di crimini atroci fra cui quello commesso per causa affatto irragionevole e bestiale¹⁷. Le anime disonorate di tali efferati criminali neppure al cospetto di Dio ricevono protezione. In esse alberga la volontà diabolica di corruzione della purezza offerta da Dio alle sue creature¹⁸.

2. *Omicidi bestiali ovvero temerarii nelle pratiche criminali dei giudici del Torrione*

Per la ricostruzione dottrinale dell'omicidio bestiale pontificio con particolare riferimento al caso bolognese, saranno analizzate le pratiche criminali di Giovanni Domenico Rainaldi¹⁹ (sec. XVII) e Filippo Mirogli²⁰ (sec. XVIII), entrambi giudici nel Tribunale bolognese del Torrione, di cui presenteremo due processi nel terzo paragrafo.

Alla fine del '600 il giurista e giudice Giovanni Domenico Rainaldi pone in

apostolicarum constitutionum, IX, Romae 1734, p. 247.

¹⁶ Sul diritto d'asilo fondamentale è C. Latini, *Il privilegio dell'immunità. Diritto d'asilo e giurisdizione nell'ordine giuridico dell'età moderna*, Milano 2002.

¹⁷ G.T. Canestri, *Giurisprudenza canonica e civile dei Parrochi del Piemonte*, Alessandria 1823, tit. V, p. 99.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Giovanni Domenico Rainaldi, abruzzese, fu uditore del tribunale del Torrione dal 1671 al 1676, protetto da papa Clemente X. Fu anche luogotenente criminale a Fermo e, dopo l'incarico a Bologna, pare che si stabilisse definitivamente a Roma. Cfr. M. Cavina, *La giustizia nella città dei dottori*, in P. Bonacini, N. Sarti (curr.), *Diritto particolare e modelli universali nella giurisdizione mercantile*, Bologna 2008, pp. 87-94; Id., *La soluzione dei conflitti a Bologna in età moderna*, in *Ai confini del problema criminale. Saggi storico-giuridici*, Bologna 2015, pp. 32-34.

²⁰ Filippo Mirogli fu Uditore del Tribunale del Torrione dal 1751 al 1757 e procuratore fiscale a Roma. Sulla biografia del giurista cfr. M. Cavina, *I luoghi della giustizia*, in A. Prosperi (cur.), *Storia di Bologna nell'età moderna*, I, Bologna 2008, *passim*; Id., *La giustizia nella città dei dottori*, cit., pp. 87-94; L. Garlati, *Mirogli Filippo*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo)*, II, Bologna 2013, pp. 1355-1356. Mirogli compendì la sua esperienza nelle *Istruzioni teoriche-pratiche criminali* la cui stesura tra il 1758 e il 1764 fu intrapresa negli anni bolognesi. Nella dedica a Clemente XIII dichiara d'aver preferito all'ornamento elegante le informazioni utili a fabbricare i processi e nelle sue parole si coglie fortemente il taglio pratico dell'opera.

luce le divisioni dottrinali²¹ che tale reato crea anzitutto sul piano definitorio e, poi, su quello del trattamento giuridico-penalistico, assumendo l'arduo compito di filtrare la tradizione precedente nella ricerca di risposte alle nuove istanze tecniche e culturali. Più che non l'incertezza semantica, il cuore del problema concerne il grado di colpevolezza e la pericolosità sociale dell'omicida che uccide per cause imprevedibili. Questo costituisce il fulcro del discorso sull'omicidio senza causa razionale, mentre gli interrogativi si affollano sul tavolo dei *doctores* in riferimento alla qualificazione sostanziale del delitto. Il Rainaldi testimonia come, nel Seicento, l'omicidio per causa bestiale abbia diviso la dottrina giuridica in due grandi emisferi teoretici: uno a favore della applicazione della severa pena ordinaria prevista per tale crimine; e l'altro incline alla comminazione di una pena straordinaria mitigata.

I due orientamenti dottrinali concernenti l'aspetto sanzionatorio riflettono diversi modi di concepire la causa dell'omicidio. Triplice è la prospettiva causale da cui il reato può essere osservato e triplice, di riflesso, la graduazione della pena. Secondo il Rainaldi, infatti, l'omicidio può fondarsi alternativamente su una causa giusta, ingiusta oppure temeraria²². Non era certo il primo a scriverlo, ma il suo parere è qui di particolare interesse in quanto si collega alla prassi locale che esporremo più avanti. Se dietro l'impulso ad uccidere sussiste una causa giusta, razionale e proporzionata, che appare altresì adeguata all'entità dell'impulso determinato dalla causa, l'omicidio deve essere sanzionato con pena mitigata. Se dietro l'impulso di uccidere dell'assassino sussiste, invece, una causa ingiusta ovvero disapprovata dal diritto naturale e dal diritto positivo, l'omicidio deve essere sanzionato con pena ordinaria. La terza ed ultima ipotesi eziologica concerne l'omicidio per causa temeraria. L'etimo del termine latino *temerarius* risulta connesso all'avverbio *temère* «alla cieca, senza riflessione, senza motivo». Questa sarebbe la formula giuridica scelta dal Rainaldi come involucro identitario per l'omicidio senza causa, irrazionale, altrimenti detto bestiale. Le ragioni per cui tale fenomeno omicidiario abbia generato riflessioni giuridiche non univoche risiedono nella difficoltà di coglierne non solo i segni empirico-materiali ma anche e soprattutto gli aspetti soggettivi.

Si tratta dell'ipotesi di omicidio in cui la causa appare così futile da non risultare idonea a cagionare una eccitazione dell'animo tale da spingere ad uccidere. L'impulso a farlo deriverebbe da una forza interiore, primordiale, dai

²¹ Sull'ampio dibattito che imperversa la dottrina a cavaliere tra la fine del '700 e la prima metà dell'800 intorno all'omicidio commesso per deviazione dalla morale mi si conceda di rinviare a S. Abis, *Capace di intendere, incapace di volere*, op. cit., pp. 56-70.

²² Giovanni Domenico Rainaldi, *Syntaxis rerum criminalium*, Romae 1688, c. VII, §. 60, p. 425.

giuristi ricondotta all'istinto e alla irragionevolezza delle bestie²³. Esiste una volontà di uccidere, ma istintiva e impulsiva nel senso deteriore del termine.

Il Rainaldi eleva l'omicidio bestiale ad archetipo di omicidio doloso²⁴. L'omicidio bestiale è l'omicidio 'puro'²⁵. In tale prospettiva teoretica la volontarietà si presume esclusa o ridotta se la vittima abbia indotto il suo assassino a colpirla con una condotta provocatoria; al contrario, si presume nella sua pienezza se dell'omicidio non emerge alcun motivo ragionevole. Tale concezione si ritrova nelle pagine di Lorenzo Mateu y Sanz in cui si riporta un processo del 1650 concernente l'omicidio bestiale. Sulla competenza giurisdizionale sorse un contenzioso fra Don Paulo Sisternes appartenente all'Ordine dei Cavalieri d'Aragona, signore della piazzaforte di Benillup, e Don Braulio Esteve, illustre marchese di Guadalest. Il Senato riconobbe pieno potere giurisdizionale in materia a Don Paulo Sisternes il quale ritenne di condannare i rei con la severa pena della morte esacerbata da supplizi per essere stato l'omicidio commesso in assenza di una causa, e fondato sulla mera malvagità dei colpevoli²⁶.

Compirebbe un'azione irragionevole e bestiale anche chi commette un omicidio con qualità di vendetta trasversale. Nelle pagine di Filippo Mirogli²⁷, il discorso sull'omicidio senza causa si interseca con quello dedicato a tale particolare tipologia di vendetta. Il giurista romano così esprime, non senza sottesa attenzione semantica, il senso da lui attribuito alla causa bestiale e irrazionale nell'omicidio:

Il delinquente animato da un diabolico spirito di vendetta giunge a tale grado

²³ Ivi, §. 62.

²⁴ Sulle concezioni in materia di dolo nella dottrina giuridica del tardo Settecento si veda da ultimo M. Cavina, *Il dolo latente nell'animo. L'elemento soggettivo nell'opera di Filippo Maria Renazzini*, in M.R. Di Simone, C. Frova, P. Alvazzi del Frate, (curr.), *Filippo Maria Renazzini: Università e cultura a Roma tra Settecento e Ottocento*, Bologna 2019, pp. 227-239. Cfr. inoltre, più in generale G.P. Demuro, *Il dolo. I. Lo svolgimento storico del concetto*, Milano 2007.

²⁵ Giovanni Domenico Rainaldi, *Syntaxis rerum criminalium*, cit., §. 57, p. 424.

²⁶ Lorenzo Matheu y Sanz, *De regimine urbis et regni Valentiae sive selectarum interpretationum ad principales Foros eiusdem*, Valentiae 1656, c. VI, §. II, n. 8, p. 572.

²⁷ Filippo Mirogli fu Uditore del Tribunale del Torrione dal 1751 al 1757 e procuratore fiscale a Roma. Sulla biografia del giurista cfr. M. Cavina, *I luoghi della giustizia*, in A. Prosperi (cur.), *Storia di Bologna nell'età moderna*, I, Bologna 2008, *passim*; Id., *La giustizia nella città dei dottori*, cit., pp. 87-94. Cfr. L. Garlati, *Mirogli Filippo*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo)*, II, Bologna 2013, pp. 1355-1356. Mirogli compendì la sua esperienza nelle *Istruzioni teoriche-pratiche criminali* la cui stesura tra il 1758 e il 1764 fu intrapresa negli anni bolognesi. Nella dedica a Clemente XIII dichiara d'aver preferito all'ornamento elegante le informazioni utili a fabbricare i processi e nelle sue parole si coglie fortemente il taglio pratico dell'opera.

d'empietà, che perde ogni lume di ragione, confonde l'innocente con il colpevole, non riconosce da chi ha ricevuta l'offesa, e purché soddisfatti alla bramata vendetta, punto non cura di commettere la più esecrabile, e più infame azione presso ciascuna persona d'onore²⁸.

Non può trovarsi maggiore empietà che in questa tipologia di omicidio, dove un povero innocente, immune da ogni colpa, abbia ad essere massacrato in luogo dell'altro. In quest'ottica il discorso sull'omicidio con qualità di vendetta trasversale non può prescindere dall'intreccio con il linguaggio dell'onore nobiliare-militare di antico regime²⁹, espressione dell'etica e delle aspirazioni cetuali. Certamente la scienza 'normativa' della nobiltà qualifica la trasversalità della vendetta come disonorevole, e lo afferma con tono moralistico anche il Mirogli, quando la definisce la più infame e bestiale tra le azioni per un uomo che segua il codice etico della persona d'onore. Ma nella società del tempo, e in particolare nei ceti popolari, la vendetta indiretta come strumento di risoluzione dei conflitti veniva senz'altro praticata, ma non veniva certo qualificata sul piano giuridico come immotivata o irrazionale. Sul concetto di irrazionalità non può essere disattesa la dimensione soggettiva dei rapporti fra l'autore della vendetta trasversale e la sua vittima. Pertanto, solo se la vittima non avesse contribuito in alcun modo al rapporto di conflittualità, l'omicidio avrebbe potuto qualificarsi come irrazionale. Diversa sarebbe l'ipotesi in cui la vittima fosse a conoscenza di tale situazione di conflitto e vi avesse in qualche misura – sia pure minima – preso parte. In tale caso, la livorosa uccisione dell'innocente sarebbe qualificabile come ingiusta e disonorevole ma non come irragionevole, essendo potenzialmente comprensibili per la vittima le ragioni del gesto. Si qualifica come irrazionale, infatti, un atto o un fatto compiuto in assenza di una motivazione razionale o, meglio, non conforme ai valori etico-giuridici socialmente condivisi, e dunque incomprensibile per la vittima. Il Mirogli con tale inciso sulla empietà della vendetta trasversale si rende, pertanto, testimone del venir meno della comune accettazione di tale pratica anche nel tessuto socio-culturale dei ceti bassi.

Nelle pagine del giudice del Torrione si ritrova menzionato l'esempio, riportato dal Filangieri, «di colui che per provare la forza della sua polvere [da sparo] uccise un passeggero ch'eragli ignoto»³⁰. Il cittadino, anche se non abbia alcun nemico, corre ugualmente il rischio di essere vittima di una vendetta trasversale o di un omicidio per causa irragionevole perché contro un

²⁸ Filippo Mirogli, *Istruzioni teoriche-pratiche criminali*, III, Modena 1770, c. XI, p. 2.

²⁹ Sulla scienza dell'onore in generale v. M. Cavina, *Una scienza normativa per la nobiltà. Indagini e fonti inedite sul primo Settecento bolognese*, Bologna 2011.

³⁰ Gaetano Filangieri, *La scienza della legislazione*, III, Livorno 1827, p. 143.

tale criminoso e inconfondibile attentato alla vita non vale alcuna umana previdenza. La mancanza di causa viene riferita alla vittima e alla sua conseguente impossibilità di prevedere l'azione omicida per potersi difendere.

Inquadrare la concezione dell'omicidio senza causa razionale nella prospettiva mirogliana, può servire da pietra del paragone per valutare le acute disamine – non sempre univoche – che la dottrina giuridica fece orbitare attorno a tale fenomeno criminoso. La varietà degli appellativi e delle loro sfumature accompagna tutta la storia dell'omicidio senza causa. Senza causa un omicidio può essere definito – e lo è stato – per le considerazioni più diverse, perché commesso con la più profonda malizia, o con la più fredda crudeltà, o con la più brutale indifferenza. Le parole del diritto cercarono aggettivi per una politica repressiva in evoluzione. In particolare, nella normazione penale dello Stato Pontificio la scelta di aggettivare questa particolare figura come 'bestiale' rispondeva all'esigenza di voler rimarcare la propinquità di tali criminali al regno delle 'fiere' piuttosto che al regno degli uomini.

La difficoltà, come abbiamo visto, di fissare con precisione le caratteristiche del reato di omicidio bestiale emersero anche in sede processuale, come potremo vedere in relazione a due processi esemplari davanti al Tribunale criminale del Torrione di Bologna negli anni 1785-1789.

3. *Fenomenologia dell'omicidio bestiale: il caso Roversi: (1785)*

Di omicidio bestiale ed irragionevole nel 1785 venne imputato Antonio Roversi³¹, un facchino bolognese di trent'anni. Criminale recidivo come viene rilevato in sede processuale. Altre cinque volte, infatti, era stato inquisito³² e condannato per ferite e per furti, ed era stato persino esiliato dallo Stato Pontificio.

Dalla narrazione dei fatti ricevuta dall'imputato emerse che il 7 dicembre 1785 egli si trovava a Bologna nell'osteria 'Dell'aquila nera'. Il Roversi condivideva la tavola con un tale Giosafat, con un certo Piscino, questuante dei carcerati, e con un facchino. Seduti ad un'altra tavola vi erano dei

³¹ *Ristretto processuale e fiscale nella causa contro Antonio Roversi imputato d'omicidio in Collezione delle più celebri difese criminali dell'avvocato Ignazio Magnani bolognese pubblico professore di diritto civile e difensore de' rei nella legazione di Bologna... con ristretto delle cause ed esito dei giudizi*, IV, Macerata 1832, pp. 166-170.

³² In tema di procedimento accusatorio e inquisitorio, con particolare riguardo per i secoli XVI-XVIII, cfr. A. Laingui-A. Lebigre, *Histoire du droit pénal*, II. *La procédure criminelle*, Paris 1979; E. Dezza, *Accusa e inquisizione dal diritto comune ai codici moderni*, Milano 1989.

‘gargiolari’ [lavoratori della canapa] a lui sconosciuti. Terminato di bere, dovendo pagare il conto all’oste, il facchino disse di non avere denaro a sufficienza per saldare il proprio debito. Gli mancavano quattro baiocchi e a prova di ciò mostrò all’oste il proprio sacco. Roversi che era seduto allo stesso tavolo, a voce alta iniziò a deriderlo tanto che gli schiamazzi suscitavano risate concitate nei suoi compagni di bevuta e furono udite anche dagli altri ospiti dell’osteria.

Uno dei gargiolari, lavoratori della canapa, che assistette alla scena – Antonio Mignani con bottega nel quartiere bolognese Saragozza – si avvicinò al tavolo in cui era seduto anche l’imputato e rivolgendosi al facchino disse di poter provvedere a pagare per lui i quattro baiocchi per il vino bevuto. Tale gesto fece irritare Antonio Roversi che a dir suo veniva in tal modo privato del piacere di ridere alle spalle di quel facchino. Ci fu tra i due uno scontro verbale fino a che il Mignani decise di uscire dall’osteria per stemperare i toni e porre fine all’alterco. Il Roversi, invece, lo seguì, aprì un coltello che aveva con sé e gli vibrò una coltellata nella schiena, ferita che dopo due giorni costò la vita al Mignani. Dall’incartamento processuale risulta che Domenico Bruni, Giuseppe Monari, Giuseppe Aldrovandi e Antonio Masi, in qualità di testimoni *de visu* rilasciarono deposizioni tutte concordi da cui emerse che il Mignani, prima di lasciare l’osteria, si rivolse al Roversi scusandosi per le parole offensive che gli aveva rivolto e dicendogli che non era sua intenzione ingiurarlo. Neppure le scuse del Mignani riuscirono a placare l’impulso omicida del Roversi e la futilità delle motivazioni ad uccidere era indubbia. Tali scuse dovevano aver presuntivamente convinto il Mignani che fosse venuta meno ogni causa di rancore con l’altra parte.

Il difensore dell’assassino fu Ignazio Magnani (1740-1809)³³, celebre criminalista che faceva parte di quella cerchia di intellettuali riformatori coinvolti anche nella realizzazione di alcune riforme normative, oltre che

³³ Per un inquadramento generale sul panorama giudiziario della città di Bologna v. C. Casanova, *L’amministrazione della giustizia a Bologna nell’età moderna. Alcune anticipazioni sul tribunale del Torrione*, in «Dimensioni e problemi della ricerca storica», II, 2004, pp. 267-292.

³³ Il ruolo svolto da avvocato e procuratore dei poveri nei processi penali è documentato solo in minima parte e non si conosce con certezza quanto peso avessero i contenuti delle loro memorie difensive per orientare le decisioni della Congregazione criminale. Nella prassi giudiziaria bolognese tutti gli inquisiti, eccetto quelli colti in flagranza di reato, potevano avvalersi della difesa di tali figure professionali. Sull’avvocato dei poveri a Bologna v. *Della carica di avvocato de’ poveri istituita a Bologna nel 1599. Con la serie de’ soggetti, che l’hanno ottenuta fino al presente*, in «Diario bolognese ecclesiastico, e civile per l’anno bisestile 1780», pp. 1-40 ma anche C. Casanova, *Gli avvocati dei poveri* in M. Malatesta (cur.), *L’atlante delle professioni*, Bologna 2009, pp. 121-123.

avvocato di grande spessore nel panorama giudiziario felsineo³⁴. Nella memoria difensiva rivolta al Cardinale Giovanni Andrea Archetti e alla sua Congregazione criminale, il Magnani presentò istanza affinché fossero nuovamente sentiti i tre testimoni fiscali, Masi, Bruni e Monari e a fini giustificatori fece ricorso ad un presunto obnubilamento della sfera morale dell'omicida. Egli infatti individuò la causa dell'omicidio in un disordine della volontà, che avrebbe spinto il Roversi ad uccidere per motivi futili. Il crimine commesso in uno stato di disordine della volontà come forma di follia parziale³⁵ fa ingresso nelle aule di tribunale e si presta all'ermeneutica in sede processuale per aprire in un certo senso una finestra sulla psiche del criminale. È fuori dubbio che si trattasse di un'omicida pienamente consapevole delle proprie azioni ma che a dire del suo difensore agì su impulso di una forza trainante dirompente. Motivazioni futili possono essere sufficienti ad accendere l'*animus occidendi* in colui che presenta una tale forma di immoralità. L'assenza di morale veniva qui invocata come causa di giustificazione del crimine e la futilità del movente, la sua irrazionalità, ne costituivano la prova. Se da una parte risultava evidente l'assenza di una causa ragionevole ad uccidere e la mancata partecipazione della vittima a far sorgere un tale impulso criminoso, dall'altra, impresa più ardua fu il convincere i giudici che l'omicida, al tempo del delitto, avesse ucciso a causa di un'alterazione della sfera morale che non gli consentiva di comprendere il peso del gesto. Il Magnani abilmente cercò di asservire le teorie dei medici legali ai fini giudiziari facendone ricorso per ottenere l'assoluzione del suo assistito ma la diffidenza e la resistenza dei giuristi nei confronti di tali interpretazioni trovavano la massima espressione proprio in sede processuale. Nonostante si trattasse di uno dei più grandi avvocati del tempo a Bologna, la tesi della follia morale non venne accolta dalla Congregazione criminale che il 2 giugno del 1786 condannò per omicidio bestiale Antonio Roversi *ad triremes in perpetuum*, riconoscendo nel reato non soltanto il pieno dolo ma altresì l'aggravante dall'assenza di una causa. Per la Corte si trattò di un omicidio commesso per una causa talmente futile da

³⁴ Sul punto v. D. Hoxha, *La giustizia criminale napoleonica. A Bologna fra prassi e insegnamento universitario*, Bologna 2016, p. 97. In generale sulla biografia di Ignazio Magnani v. F. Coraccini, *Storia dell'amministrazione del Regno d'Italia durante il dominio francese*, Lugano 1823, p. 101; A. Zanolini, *Vita di Ignazio Magnani*, Bologna 1828; G. Guidicini, *Diario bolognese dall'anno 1796 al 1818*, F. Guidicini (cur.), I-IV, Bologna 1887.

³⁵ Sul concetto di follia morale, sulla sua evoluzione medico-legale e sui riverberi in ambito criminalistico in rapporto alle ipotesi specifiche di omicidio senza causa si veda S. Abis, *Capace di intendere, incapace di volere. Malinconia, monomania e diritto penale in Italia nel XIX secolo*, pp. 56-70, in corso di stampa; In generale sulla follia morale, in particolare sulla forza irresistibile ad agire in diritto penale v. E. Musumeci, *Emozioni, crimine, giustizia. Un'indagine storico-giuridica tra Otto e Novecento*, Milano 2015.

considerarsi assente e da rinvenirsi nel solo impulso di brutale amoralità³⁶.

3.1. *Il caso Sblisiga (1789)*

A meglio comprendere il valore giuridico che assumevano nella prassi i concetti con cui veniva aggettivata tale fattispecie omicidiaria: bestiale, senza causa, irragionevole, irrazionale, è illuminante un altro caso giurisprudenziale dello stesso tribunale criminale del Torrione a cui partecipò lo stesso Ignazio Magnani. Sempre in qualità di avvocato dei poveri, il 29 febbraio 1789 egli assunse la difesa di un certo Luigi Sblisiga, ventottenne bolognese imputato di omicidio bestiale. Il 28 settembre 1788 egli uccise a coltellate Maria Cavara, una giovane di vent'anni con cui aveva avuto, tempo prima, una storia d'amore³⁷.

L'inquisito aveva incontrato casualmente la sua vittima alla quale aveva chiesto, senza riuscirvi, di soddisfare le sue voglie sessuali. Nella giovane donna era maturata l'idea di non riprendere quella relazione ormai giunta da diversi mesi alla fine. Trascorsero quindici giorni dal rifiuto, quando Sblisiga la incontrò in via Borgo di S. Pietro. La sorprese in compagnia di una amica e la fermò col pretesto di volerle parlare in disparte. La ventenne declinò con fermezza l'invito e questo fu sufficiente a far sorgere l'impulso violento: le sferrò sulla fronte un pugno con la mano sinistra e con la mano destra le vibrò una coltellata nel basso ventre. In pochi attimi il corpo della donna giacque supino a terra. Lo Sblisiga in maniera precipitosa si diede alla fuga e per quella notte trovò rifugio in una casa di contadini non molto lontana da Bologna. Due giorni dopo, per la ferita la Cavara si spense e l'assassino, apprendendo la notizia, proseguì la sua fuga in Toscana, dove fu arrestato dopo un mese circa.

Nella prima fase processuale dell'*inquisito*³⁸ in cui il giudice avviava il

³⁶ Il decreto di condanna pronunciato dalla Curia del Torrione così recitava: «Antonius Roversi, alias Mozzone, pro homicidio – furca suspendatur – sed ex gratia Eminentissimi, attentis peculiariis circumstantiis ad triremes in perpetuum», (*Ristretto processuale e fiscale nella causa contro Antonio Roversi...*, cit., pp. 195-196).

³⁷ *Ristretto processuale e fiscale nella causa contro Luigi Sblisiga imputato d'omicidio* in *Collezione delle più celebri difese criminali dell'avvocato Ignazio Magnani bolognese pubblico professore di diritto civile e difensore de' rei nella legazione di Bologna... con ristretto delle cause ed esito dei giudizi*, II, Bologna 1825, cit., pp. 1-50. Sul caso processuale di Luigi Sblisiga in una prospettiva di ricerca diversa cfr. C. Casanova, G. Angelozzi, *La giustizia criminale a Bologna*, cit. L'incartamento processuale custodito nel fitto Archivio del Tribunale del Torrione si è ritrovato in ASB, 8391/3, n. 65.

³⁸ In generale sull'amministrazione della giustizia di età moderna e sulla articolazione delle diverse fasi processuali si veda E. Dezza, *Accusa e inquisizione dal diritto comune ai codici moderni*,

procedimento *ex officio* sulla base della *notitia criminis* e accertava l'effettiva commissione del reato, il tribunale inquisitorio qualificò l'omicidio come bestiale. Nel corso della successiva *inquisitio specialis*, l'imputato confessò il misfatto. Non si trattò di una pura ammissione di colpa. Nella sua confessione lo Sblisiga addusse a suo favore circostanze idonee a diminuire il dolo.

Nel processo difensivo, il Magnani – certo che lo Sblisiga sarebbe stato condannato – cercò quantomeno di ottenere che la legge penale non fosse interpretata nel senso più duro. Secondo il celebre professore e avvocato, infatti, il reo aveva fatto emergere nella sua confessione circostanze idonee a diminuire in gravità il suo comportamento. L'amore e l'acceso diverbio furono elevati a cause militanti in favore dell'omicida, giacché generarono l'impulso a delinquere. In particolare, il Magnani cercò di individuare una causa che non rendesse qualificabile come bestiale l'omicidio, e la trovò in un amore morboso. In primo luogo, il Magnani operò sul piano procedurale, contestando le modalità con cui fu assunta nel processo la confessione, modalità irregolari che avrebbero potuto invalidarlo formalmente. Egli fece riferimento ad un decreto del concilio provinciale lateranense celebrato da Benedetto XIII nel 1725³⁹ con cui fu abolita la pratica di deferire il giuramento agli accusati di omicidio bestiale.

Nella prospettiva argomentativa del Magnani, la confessione dello Sblisiga sarebbe risultata estorta nel corso di un interrogatorio illegittimo, non essendo gli indizi previamente raccolti contro di lui sufficienti ad integrare una prova certa di colpevolezza, e per tale ragione non sarebbe neppure sorto a suo carico l'obbligo di dire la verità. Il nocciolo della questione, eccepiva il Magnani, non era se il reo fosse obbligato a dire la verità bensì se fosse o meno nel potere del giudice intimargli di confessarla senza indizi certi. Perché un interrogatorio potesse considerarsi legittimo sul piano formale due requisiti dovevano sussistere; uno che concerneva il giudice che interrogava e l'altro che concerneva l'inquisito che veniva interrogato. Il giudice poteva estorcere la confessione, anche con il mezzo della tortura, solo se sussistevano previamente indizi equivalenti ad una prova piena⁴⁰, quali la pubblica

Milano 1989.

³⁹ A. E. Berault-Bercastel, *Storia del Cristianesimo. Dal concilio romano tenuto sotto Benedetto XIII nel 1725, sino alla morte del detto pontefice avvenuta nel 1730*, (traduzione dal francese), XXIX, Venezia 1831.

⁴⁰ Una prova non è veramente tale se non è piena e quindi immune da ogni dimostrazione del contrario. È vero però che nel concetto di prova piena si facevano rientrare tutte le prove sufficienti a un giudizio definitivo, anche se lontane da quella pienezza che era propria, a rigore, del solo notorio. Cfr. P. Fiorelli, *La tortura giudiziaria nel diritto comune*, II, Milano 1954, p. 49. In generale, sul sistema probatorio nell'*Ancien Régime* si veda J.P. Levy,

diffamazione o la deposizione di un testimone. E la prima volta in cui l'assassino fu chiamato davanti ai giudici per l'interrogatorio non circolava alcuna voce pubblica sulla sua presunta colpevolezza. Anche alla sua fuga, che non fu immediata, il Magnani negava valore probatorio, poiché solo dopo un mese e mezzo dal delitto il carcerato fu ritrovato in Toscana. Con veemenza argomentativa il Magnani evidenziò che nessuno di questi indizi al tempo del primo interrogatorio risultava provato nel processo e pertanto doveva desumersi che il reo non fosse obbligato a palesare al giudice la verità e non dovesse assoggettarsi all'interrogatorio.

Ma vi è di più. Anche qualora mancasse la confessione, non sarebbero mancati altri elementi probatori idonei a fondare il convincimento del giudice nella direzione della piena colpevolezza dolosa. Non sarebbero mancati infatti i due testimoni *de visu* che assistettero alla scena criminale. Ma l'avvocato avvertiva che i testimoni presenti al momento del ferimento della Cavara erano due donne, cioè le due figlie dell'oste. Fermo restando che trattandosi delle figlie di un locandiere esse portavano con sé il marchio di una dubbia reputazione, la costituzione di Clemente XII *In supremo iustitiae solio* stabiliva che il reo passibile della pena capitale, come nel caso di omicidio irrazionale o bestiale, non poteva essere incriminato da due testimonianze, sia pure concordi e *de visu*, fornite da donne.

Con enfasi e patetismo il Magnani proseguiva nella sua perorazione difensiva escludendo che potesse dubitarsi che la ferita alla Cavara fosse prodotta da un amoroso impeto dello Sblisiga e con siffatta premessa chiedeva clemenza per il suo assistito:

Ora, posto l'amore, a chi reggerà il cuore di abbandonare il meschino alla somma severità della pena, quando le leggi istesse ricercano per l'una parte tutta la malizia ed il dolo nel delinquente, e ammettono per l'altra che chi delinque per amore non sia più padrone della ragione e del senno?⁴¹

E qui arriviamo allo snodo cruciale. Nel processo difensivo il Magnani

La hiérarchie des preuves dans le droit savant du moyen-âge, Parigi 1939. Sull'utilizzo della tortura come mezzo per l'acquisizione della piena confessione del reo, la letteratura risulta sterminata, si citano almeno G. Rossi, *Aspetti medico-legali della tortura giudiziaria nelle Quaestiones di Paolo Zacchia* in A. Pastore, G. Rossi, (curr.), *Paolo Zacchia. Alle origini della medicina legale 1584-1659*, Milano 2008, pp. 163-199. Sul concetto e sulle connessioni con il tema degli indizi e della prova legale, anche con l'impiego della tortura quale mezzo processuale inquisitorio *ad eruendam veritatem*, si vedano le riflessioni di L. Garlati Giugni, *Il diabolico intreccio. Reo convinto e indizi indubitati nel commento di Bartolomeo da Saliceto (C.4.19.25): alle radici di un problema*, in O. Condorelli (cur.), "Panta rei". *Studi dedicati a Manlio Bellomo*, II, Roma 2004, pp. 387-419.

⁴¹ *Ristretto processuale e fiscale nella causa contro Luigi Sblisiga*, cit., p. 16.

pose in evidenza che il giudice titolare dell'inquisizione aveva avanzato due diverse e contraddittorie imputazioni. La Curia infatti ebbe a dire che se non fu l'omicidio premeditato, fu almeno bestiale ed irragionevole per la sproporzione tra l'offesa e il delitto. La Curia contestò al reo non soltanto che «*praesumi debet deliberasse homicidium diebus antecedentibus illi executionis criminis*», ma sostenne con veemenza argomentativa altresì l'assenza di una qualsivoglia causa «*praesentanea et proportionata*». Più avanti, nella contestazione, il tribunale inquisitorio aggiunse che, pur supponendo l'intervento di una causa sorta contestualmente all'omicidio, questa era da giudicare in ogni caso sproporzionata rispetto alla gravità del fatto criminoso realizzato. Sproporzionata in quanto così futile da essere qualificabile come inesistente e tale da indurre i giudici a considerare l'omicidio come irragionevole e bestiale. Di fronte a tale duplice orientamento dei giudici nella imputazione, il Magnani evidenziò l'impossibilità di avanzare contestualmente due pretese inquisitorie che con lampante evidenza si escludevano a vicenda. Poiché l'omicidio o fu premeditato e non fu bestiale oppure fu bestiale e non fu premeditato: due ipotesi di imputazione che non potevano coesistere per la loro stessa struttura interna. L'omicidio premeditato infatti supponeva una causa preesistente; quello bestiale al contrario una presentanea. Il primo supponeva un omicidio a sangue freddo; il secondo a sangue caldo. In altre parole, secondo l'avvocato bolognese, se la Curia arrivava a sostenere l'intervento di una causa presentanea, benché non proporzionata, perdeva gli elementi argomentativi che sorreggevano la tesi della premeditazione, al contrario, se pretendeva la premeditazione perdeva quelli necessari a procedere in favore della bestialità. Poteva qualificarsi come bestiale e irragionevole l'omicidio in cui la parte offesa non contribuisse in alcun modo a far sorgere l'impulso omicida. La Cavara, tuttavia, certamente aveva cooperato alla genesi del fatto criminoso, provocando il suo aguzzino con un atteggiamento riottoso e con le offese che gli aveva rivolto. In tal modo, diede il suo apporto alla causa dell'omicidio che la vide vittima. Per tali ragioni l'assassinio della Cavara non poteva qualificarsi come bestiale e irragionevole, essendo esso il risultato infausto di una successione progressiva di eventi e di circostanze in grado di far maturare nell'animo dello Sblisiga un perturbamento tale da condurlo a delinquere. In altre parole, secondo il Magnani, l'omicidio può qualificarsi come bestiale solo ed esclusivamente quando la causa risulta tutta concentrata nella temeraria o, per meglio dire, cervellotica opinione dell'assassino: «quando nel suo credulo pensiero si crea o si finge una causa che non v'è»⁴².

Tale caso processuale rientra a pieno titolo nell'ambito di applicazione delle

⁴² Ivi, pp. 23-24.

disposizioni del bando Serbelloni che comminano la morte a chi, sia pure accecato dalla rabbia, uccide per causa «bestiale o irragionevole», agendo cioè sulla spinta di un istinto incontrollato⁴³.

La Curia non credette alla versione dei fatti fornita dal reo confesso, essendo anche provata per pubblica voce e fama l'onestà e l'integrità morale della Cavara, la quale nella propria deposizione non confermò – prima di morire – il diverbio che avrebbe preceduto l'aggressione. Inoltre, dalle testimonianze non emerse alcuna prova della pretesa ubriachezza dello Sblisiga invocata dal Magnani come attenuante. Lo snodo processuale di maggiore rilevanza concerneva la qualificazione del reato dalla prospettiva dell'elemento soggettivo, considerando se l'omicidio dall'assassino confessato fosse 'volontario o deliberato' ovvero 'a provocazione della uccisa'. Il tribunale inquisitorio perseverava nella convinzione che l'omicidio fosse stato abilmente ideato con un chiaro disegno criminoso. Il misconoscere l'esistenza di una causa presentanea, secondo il giudice, rafforzava la tesi della premeditazione, ma comportava l'esistenza di una *rixa*, di un acceso diverbio tra le parti. Ammettere l'esistenza di una causa presentanea, al contrario, significava secondo il Magnani qualificare l'omicidio come scaturito da un impulso bestiale, impetuoso e improvviso.

La causa fu proposta nella Congregazione criminale del 13 marzo 1789, dove fu respinta l'eccezione sulle modalità con cui si era ottenuta la confessione.⁴⁴ Nella Congregazione criminale del giorno 30 aprile 1789, l'uditore generale si mantenne nell'opinione che Luigi Sblisiga dovesse ritenersi colpevole non di omicidio bestiale bensì di omicidio premeditato e dovesse condannarsi alla forca. L'avvocato Magnani, oltre a presentare una nuova allegazione difensiva, portò a conoscenza della Curia la prova della promessa degli sponsali, cercando di dimostrare che il delitto non era affatto scevro da follia amorosa, tale da renderlo meritevole almeno di un grado di minorazione della pena. Ne uscì vittorioso giacché, per quattro voti contro due, che opinarono a favore della pena di morte, lo Sblisiga fu condannato ai ferri a vita, *ad triremes in perpetuum* senza nemmeno il ricorso alla previsione detta dello *stricte custodiatur*⁴⁵.

⁴³ Bando Serbelloni, cit., pp. 27-28.

⁴⁴ G. Angelozzi, C. Casanova, *La giustizia criminale a Bologna*, cit., p. 276.

⁴⁵ *Ristretto processuale e fiscale nella causa contro Luigi Sblisiga*, cit., p. 50. Il successo della difesa del Magnani beneficiò pure del fatto che verso la fine del Settecento, la prassi del Torrione, in deroga alla rigorosa normativa dei bandi, era sempre meno incline ad eseguire le condanne a morte. Cfr. C. Casanova, G. Angelozzi, *L'amministrazione della giustizia a Bologna nell'età moderna*, cit., pp. 267-292.

4. *Un tema senza approdi ma con salde radici*

La figura dell'omicidio bestiale conobbe interessanti sviluppi anche nell'epoca successiva al 1789⁴⁶. Il reato senza causa si pose come reato commesso per causa *contra ius*, *contra rationem iuris* e *contra proportionem*. La leggerezza nel compiere il gesto e la immoralità nel non sentirne il peso, di fronte alla coscienza prima ancora che al diritto, mostrano come la causa in tale tipologia di omicidio si prospetti in rapporto antinomico con il diritto naturale e con quello positivo; irragionevole se non fondata su di una motivazione razionale; inadeguata se sproporzionata rispetto all'impulso che l'ha generata.

Gli snodi che si presentano agli occhi dei giuristi riflettono la natura stessa della colpevolezza, quale «vero universale nel diritto penale» che porta in sé ineluttabilmente «implicazioni filosofiche, morali, antropologiche e socio-psicologiche, per cui dovrebbe sorprendere fino a un certo punto che persistano incertezze al momento di precisarne in sede giuridica la portata e i confini»⁴⁷. Analizzare la 'tradizione' della teoria dell'omicidio bestiale significa nuotare in un oceano senza confini e senza approdi. Ma un punto fermo esiste. In questo lavoro di costruzione un ruolo fondamentale e imprescindibile fu svolto dal diritto della Chiesa, la bestialità nell'omicidio trova radici nella sfera dell'etica e della morale cristiana. Dal nostro punto di vista questa è la prospettiva da cui osservare il fenomeno, consapevoli che il tempo ha scavato e scava solchi profondi in cui sedimentazioni trovano uno spazio, su cui altro ancora si depositerà.

⁴⁶ Questo studio è parte di un lavoro più ampio, che coglie l'omicidio bestiale nel suo momento di passaggio, nella sua trasfigurazione ottocentesca sotto le lenti incrociate di giuristi e scienziati della psiche, nel contesto di una riscrittura del suo significato e della sua prevenzione e repressione. È proprio nell'Ottocento che inizierà quel dibattito che condurrà i giuristi ad un'opera di edificazione penale di figure in parte oscure che ancora non trovano una loro univoca veste penale.

⁴⁷ F. Palazzo, *Il diritto penale tra universalismo e particolarismo*, Lezioni Magistrali, 38, Napoli 2011, p. 44.